



Segreteria Territoriale Padova Rovigo

sito web: www.cislscuolapadovarovigo.it
pec: cislscuola.padova.rovigo@pec.cisl.it

LA CORTE DI GIUSTIZIA RICONOSCE LA CARTA DOCENTE ANCHE AI SUPPLENTI BREVI

Ancora una volta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha posto fine alla discriminazione operata dal Governo italiano tra docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, riconoscendo anche ai supplenti brevi il diritto alla concessione della carta docente.

Come noto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C 450/21, aveva sancito che *«la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica»*.

Nonostante tale sentenza non consentisse di operare alcuna distinzione tra supplenti annuali e supplenti brevi il Governo italiano era intervenuto su questo delicato tema, dapprima, con l'articolo 15 del D. L. n. 69 del 2023 e, successivamente, con l'art. 6-bis del D.L. n. 45 del 2025, limitando la fruizione della carta ai soli docenti a termine con supplenza fino al 31 agosto.

Tale soluzione non ha peraltro convinto la giurisprudenza, che ha rimesso nuovamente la questione alla CGUE, affinché chiarisse il non corretto recepimento dell'ordinanza del 18 maggio 2022.

La Corte di Giustizia si è quindi nuovamente espressa ribadendo che *«la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra per l'appunto, in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione, di cui al punto 53 della presente sentenza, della comparabilità delle funzioni esercitate dalle persone interessate ... ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato [sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C 72/18, punto 41 e giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 18 maggio 2022, Ministero dell'istruzione (Carta elettronica), C 450/21, punto 46]»*.

La CGUE. ha pertanto concluso statuendo che «*La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva*».

Alla luce di quest'ultima pronuncia la **CISL SCUOLA di PADOVA ROVIGO** ha pertanto deciso di **riavviare la campagna vertenziale volta a fare ottenere a tutti i docenti precari con supplenze brevi il diritto alla fruizione della carta docente.**

Il personale interessato a partecipare al ricorso è invitato ad inviare copia dello stato matricolare o dei contratti a termine all'indirizzo email ricorsicislscuolapdro@gmail.com e verrà subito contattato per la predisposizione del ricorso riservato agli iscritti alla Cisl Scuola.

Padova, li 4 luglio 2025.

La Segretaria della Cisl Scuola di Padova Rovigo
Stefania Bellamio